



-Tev.
Fec

Università per Stranieri di Siena

decreto n. 156.06

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto il D.P.R. 11.07.1980, n. 382;
- Vista la legge 09.05.1989 n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la legge 19.11.1990, n.341;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena approvato con D.R. 26.01.1995 pubblicato nella G.U. n. 36 del 13.02.1995 e successive modificazioni;
- Vista la legge 15.05.1997 n. 127, in particolare l'art. 17, comma 96, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, deve essere rideterminata la disciplina dei professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del D.P.R. 11.07.1980, n. 382;
- Visto il D.M. 21.05.1998, n. 242 recante il regolamento per la disciplina dei professori a contratto;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo;
- Visto il D.M. 22.10.2004 n. 270 "Modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230 recante "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";
- Visto il D.R. n. 25.02 del 13.02.2002 con il quale è stato emanato il Regolamento recante disposizioni per la disciplina dei professori a contratto di cui al DM 21.05.1998 n. 242;
- Considerata la necessità di adeguare la disciplina interna dell'Ateneo alle disposizioni legislative vigenti in materia, ed in particolare alla Legge 230/2005;
- Viste le delibere assunte dal Consiglio Accademico nella seduta del 13.06.2006 e del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.06.2006;

EMANA

il "Regolamento recante disposizioni per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento di cui al D.M. 21.05.1998 e n. 242 i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di contratti di insegnamento, ai sensi del D. M. 21.05.1998, n. 242 e alla Legge 04.11.2005 n. 230".

ART. 1

Oggetto, finalità e requisiti

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento, ai sensi del D.M. 21.05.1998, n. 242 e della Legge 04.11.2005 n. 230.
In particolare l'Università per Stranieri di Siena, di seguito denominata "Università", secondo le norme del presente regolamento e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, per far fronte a particolari e motivate esigenze



IL RETTORE
(Prof. Massimo Vedovelli)

h.



Università per Stranieri di Siena

segue decreto n. 156.06

- didattiche, può conferire, a seguito di specifiche pubbliche selezioni, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e le pubblicità degli atti, mediante contratti di diritto privato, sia gratuiti che retribuiti, incarichi di insegnamento anche pluriennali aventi ad oggetto:
- a) gli insegnamenti ufficiali nei Corsi di Laurea, nei Corsi di Laurea Specialistica e nella Scuola di Specializzazione necessari per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche derivanti dal potenziamento dell'offerta formativa;
 - b) lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali finalizzati all'acquisizione di significative esperienze professionali.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento devono essere affidati a studiosi ed esperti di alta e comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera con esclusione del personale tecnico amministrativo delle Università.
 3. Corsi, moduli curriculari, compiti di tutorato e di didattica integrativa sono altresì affidati, con il loro consenso e fermo restando il loro inquadramento giuridico ed economico, ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento ed ai tecnici laureati, agli incaricati stabilizzati di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80, che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L. 341/90. Per il periodo di durata dei corsi verrà loro conferito il titolo di Professore aggregato.
 4. Possono essere stipulati contratti di insegnamento, senza oneri per l'Università, con esperti appartenenti ad Enti pubblici con i quali siano state stipulate convenzioni.
 5. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
 6. Non possono essere oggetto dei contratti di cui al presente regolamento, le attività sussidiarie, di supporto e di collaborazione alla didattica quali le attività seminariali e le esercitazioni.

ART. 2 Durata

1. I contratti previsti dal presente regolamento, possono essere stipulati con lo stesso soggetto per il periodo massimo di anni stabilito dalla normativa.

ART. 3 Programmazione delle attività di docenza attribuite con contratto

1. In sede di programmazione dell'attività didattica, sulla base delle risorse disponibili, appositamente destinate dal Consiglio di Amministrazione, e delle indicazioni deliberate dal Consiglio Accademico, il Consiglio di Facoltà propone, d'intesa con le rispettive strutture didattiche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, l'attivazione di contratti per lo svolgimento di corsi per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche.



IL RETTORE
(Prof. Massimo VECOVELLI)

h



Università per Stranieri di Siena

segue decreto n. 156.06

La proposta dovrà precisare, tra l'altro, il programma delle attività didattiche richieste, la durata, le modalità di svolgimento, l'ammontare del compenso determinato ed una valutazione di congruità dello stesso in relazione all'attività da svolgere.

Nel caso di rinnovo, la proposta motivata del Consiglio di Facoltà dovrà tenere conto delle forme di verifica previste dall'ordinamento universitario, e delle eventuali osservazioni delle relative strutture didattiche. Tale proposta dovrà contenere la dichiarazione della persistenza delle particolari esigenze originarie ed una valutazione delle attività didattiche svolte dal docente a contratto.

ART. 4

Regime delle incompatibilità

1. I contratti sono incompatibili con quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 11.07.1980, n. 382 e successive modificazioni.
2. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i professori a contratto possono svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specificata attività didattica svolta in ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all'Ateneo.
3. Compatibilmente con le attività di docenza loro assegnate, i professori a contratto possono partecipare a ricerche e consulenze commissionate ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 ed alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

ART. 5


Trattamento previdenziale ed assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei professori a contratto nell'ambito dell'espletamento della loro attività di docenza.

ART. 6

Attivazione delle procedure selettive

1. La scelta dei soggetti con cui stipulare i contratti per il conferimento di incarichi di insegnamento avviene esclusivamente a seguito delle procedure selettive previste dal presente regolamento.
2. Sulla base della programmazione didattica per l'anno accademico di riferimento e nel rispetto degli impegni finanziari assunti, l'Università indice selezioni pubbliche, per titoli ed eventuale prova didattica, per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1, da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante contratti di diritto privato.



IL RETTORE
(Prof. Massimo VEDOVELLO)

h



Università per Stranieri di Siena

segue decreto n. 156.06

ART. 7 Requisiti

1. Possono partecipare alle selezioni coloro che siano in possesso di comprovati requisiti professionali e scientifici attinenti al settore scientifico-disciplinare cui afferisce l'insegnamento per il quale è attivata la procedura selettiva.
2. Qualora la Facoltà individui la possibilità di avvalersi per l'attività di insegnamento della collaborazione di studiosi, italiani o stranieri, di chiara fama per i riconoscimenti scientifici ottenuti, può, in via eccezionale, proporre al Consiglio Accademico, che delibererà in merito, la stipula di appositi contratti, anche in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 8 Selezione

1. Della selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e delle strutture didattiche dell'Ateneo o mediante altra forma di pubblicità ritenuta idonea.
2. I titoli valutabili ai fini della selezione sono:
titoli scientifici;
titoli accademici;
titoli professionali.

ART. 9 Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere indirizzate al Rettore dell'Università per Stranieri di Siena e presentate, direttamente o tramite posta, entro il termine previsto dall'avviso di selezione.
In caso di presentazione diretta farà fede la data della ricevuta rilasciata dall'Ufficio Personale; nel caso di spedizione tramite posta, il timbro a data dall'Ufficio postale accettante.
2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) curriculum della attività scientifica e professionale;
 - b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.

ART. 10 Esame e valutazione delle domande

1. La Giunta della Facoltà procederà alla valutazione delle domande presentate; dandone comunicazione al Consiglio di Facoltà per la relativa delibera di approvazione.



IL RETTORE
(Prof. Massimo Pedovelli)

W



Università per Stranieri di Siena

segue decreto n. 156.06

2. I componenti la Giunta, alla prima riunione, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla selezione, sottoscrivono una dichiarazione attestante che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i suoi membri ed i concorrenti e stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, da formalizzare in apposito verbale.
3. La Giunta di Facoltà, al fine di evidenziare la valutazione comparativa effettuata, dovrà redigere una scheda riepilogativa per ogni candidato, che farà parte integrante del verbale, nella quale vengono menzionati i titoli relativi alle varie categorie ed i punteggi attribuiti.

ART. 11


Stipula del contratto

1. I contratti sono stipulati dal Rettore e devono contenere, su specificazione della Facoltà l'indicazione dell'anno accademico di riferimento, il compenso previsto, il numero delle ore in cui si articola il corso e gli obblighi didattici dei titolari del contratto medesimo.
Per i contratti da stipulare ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) dovrà essere indicata anche la tipologia del corso.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, dietro presentazione di una dichiarazione del Preside della Facoltà attestante lo svolgimento del corso.
2. Qualora il contratto sia stato stipulato con un dipendente di Amministrazioni pubbliche, è necessaria l'acquisizione preventiva dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 12

Diritti, doveri dei professori a contratto e risoluzione del rapporto

1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, i soggetti titolari di incarichi di insegnamenti ufficiali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) svolgono le attività didattiche previste dal corso ufficiale, compresa la partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti per l'intero anno accademico di riferimento e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. I titolari del contratto, incaricati di svolgere attività didattica integrativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), sono tenuti a svolgere la loro attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il professore ufficiale del corso.
I corsi dagli stessi svolti possono costituire elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente.
I titolari del contratto possono partecipare, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per il corso ufficiale del quale svolgono i corsi integrativi.
3. I titolari del contratto sono tenuti a presentare al Preside di Facoltà:



IL RETTORE
(Prof. Massimo MEDOVELLI)

W



Università per Stranieri di Siena

segue decreto n. 156.06

- il registro delle lezioni impartite;
 - una dettagliata relazione sull'attività svolta.
4. I titolari del contratto sono tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione alle attività della Facoltà e secondo i compiti loro assegnati in conformità con quanto stabilito dalle clausole contrattuali, dallo Statuto e dal Regolamento Didattico.
5. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto, previa delibera motivata del Consiglio Accademico, su richiesta motivata del Consiglio di Facoltà.

I contratti devono prevedere la rescissione nel caso di gravi violazioni del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 4 del presente regolamento.

ART. 13

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Il presente regolamento potrà subire variazioni a seguito della emanazione dei Decreti Ministeriali ed Interministeriali previsti, in materia, dalla Legge n. 230/05.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 25.02 del 13.02.2002.

IL RETTORE
(Prof. Massimo Vedovelli)



Siena,

22 GIU. 2006

6